

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi con riferimento alle proposte emendative dichiarate inammissibili nella seduta di martedì 5 marzo. La Presidenza, analizzate con attenzione le motivazioni di tali ricorsi, ritiene tuttavia di confermare il giudizio di inammissibilità, per le seguenti

ragioni: in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine agli emendamenti Serracchiani 3.12, 3.13 e 4.73, si rileva che la finalità del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla materia assunzionale, appare essere, come emerge in particolare dall'articolo 4, quella di operare attraverso lo strumento dei concorsi pubblici, in funzione di un ricambio generazionale, laddove le disposizioni in materia di superamento del precariato nella Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, rispondono a una ratio normativa affatto diversa e, per giunta, sono richiamate all'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame al solo fine della provvista di risorse per il finanziamento del trattamento economico accessorio di cui al comma 1 del medesimo articolo 3; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'articolo aggiuntivo Pastorino 3.01, deve riscontrarsi l'assenza di ogni riferimento alla materia della disciplina dei segretari comunali nell'ambito del disegno di legge in esame; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'emendamento Occhiuto 4.49, occorre considerare che la struttura di missione di cui si

propone l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ha un campo di applicazione specificamente orientato al monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'Obiettivo Convergenza, tra l'altro con riferimento solo ad alcune regioni aventi determinati requisiti e non al funzionamento complessivo del comparto della Pubblica amministrazione; per quanto concerne le motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'emendamento Occhiuto 4.51, che facoltizza i comuni con popolazione non superiore a 100 mila abitanti a inquadrare nelle categorie professionali D1 e D3 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato da almeno quindici anni, si osserva che, trattandosi di reinquadramenti del personale in servizio, la materia appare del tutto estranea al contenuto dell'articolo 4 del provvedimento in esame, in quanto esso è volto a disciplinare la diversa materia delle assunzioni di personale nella Pubblica amministrazione; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine agli emendamenti Bucalo 4.10, 4.14, 4.15 e 4.36 e Frassinetti 4.12 e 4.13, si osserva che tali emendamenti attengono, con differenti disposizioni, alla disciplina del rapporto di impiego del personale docente della scuola, materia che, per espressa previsione normativa di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, risulta del tutto esclusa dall'ambito di

applicazione del provvedimento; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'articolo aggiuntivo Montaruli 5.05, si deve confermare il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione, in quanto anche l'attività di formazione comporta un impegno finanziario che l'emendamento pone a carico di « ogni amministrazione pubblica » senza provvedere alla relativa copertura; in relazione alle motivazioni a sostegno del ricorso in ordine all'articolo aggiuntivo Polverini 3.4, si deve confermare il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione, in quanto la norma di copertura non indica lo specifico accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero su cui incide la proposta emendativa in esame.

Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene non condivisibili le motivazioni alla base della riconferma del giudizio di inammissibilità dei suoi emendamenti 3.12, 3.13 e 4.73, che invece, a suo avviso, recano previsioni coerenti con le finalità del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.